Monetizzazione delle ferie non godute a causa di un licenziamento poi annullato...

Data: 28/11/2019
Area Tematica: Personale a.t.a.
Argomenti: Trattamento economico: pagamento ferie non godute

Keywords:
#pbb #godere #monetizzazione #licenziamento #lavoratore #assistente #godimento #corte #causa #dipendente #monetizzare

Domanda

Spett.le Redazione
Un assistente amministrativo a tempo determinato con contratto al 30 Giugno nell'a.s. 2018/2019 è stato licenziato a seguito del rilascio da parte del dipendente di una dichiarazione mendace in riferimento al suo stato giudiziale (carichi penali pendenti). Dal momento dell'assunzione in servizio alla data del licenziamento il dipendente aveva maturato 6 giorni di ferie, giornate di ferie di cui il dipendente non ha potuto fruire a causa del licenziamento stesso. L'assistente amministrativo ha poi fatto e vinto il ricorso nei confronti dell'Amministrazione, e successivamente ha presentato richiesta di monetizzare le ferie non godute. Nell'attuale a.s. 2019/2020 l'assistente amministrativo ha ricevuto un nuovo incarico fino al 30/06/2020 in altra scuola. Sono pertanto a chiedere se il lavoratore (dipendente) ha diritto o meno alla monetizzazione delle ferie non godute o se è concreta la possibilità che il lavoratore (dipendente) possa godere di 6 giorni di ferie nell'attuale a.s. 2019/2020.
Cordiali saluti

Risposta

Il CCNL 2007 all'art. 13 comma 10 (non modificato dal CCNL 2018) prevede che in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA.

Detta norma, a nostro avviso, si riferisce solo al personale a t.i. (non è infatti richiamata nell'art. 19 sul personale a t.d.) e non è quindi applicabile nel caso di successione di supplenze.

Per quanto concerne le ferie, la Corte Costituzionale, con la Sentenza del 6 maggio 2016 n. 95, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 135 del 2012, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, primo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE.

Ad avviso della Corte Costituzionale, non può essere affermata l'illegittimità della normativa sopra ricordata in quanto il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute non si applica quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.

Nella Sentenza viene precisato che la Corte dei Conti e il Dipartimento della Funzione Pubblica hanno escluso che il divieto di monetizzazione si applichi alle situazioni in cui il mancato godimento delle ferie non sia imputabile al lavoratore, essendo quindi escluse dal divieto tutte le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro.

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza 30/07/2018 n. 20091, ha affermato che nel rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il mero fatto del mancato godimento delle ferie non dà titolo ad un corrispondente ristoro economico se il dipendente interessato non prova che esso è stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da cause di forza maggiore.

Conclusivamente, stante quanto descritto nel quesito, il dipendente ha diritto alla monetizzazione delle ferie che ha maturato.

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.